



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Via Giuseppe Garibaldi, 109/111 – Tel. 0924/933255

www.comune.campobellodimazara.tp.it

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2025,

ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale di deliberazione n. 10 del 25.07.2025

OGGETTO: Dissesto finanziario. Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii..

L'anno 2025 addì 25 del mese di Luglio dalle ore 12.30 e seguenti, presso la sede municipale del Comune di Campobello di Mazara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 14 marzo 2025, notificato in data 21 marzo 2025, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 267/2000, con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
dott. Giuseppe Claudio Renda	Presidente	X	
dott. Fabio, Martino Battista	Componente	X	
dott. Lucio Guarino	Componente	X	

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune di Campobello di Mazara, dott.ssa Kathya Ziletti nella qualità di segretario verbalizzante e del Ragioniere Generale dott. Pietro Pantaleo con funzioni consultive e di assistenza.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 06/12/2024, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Campobello di Mazara;
- con D.P.R. del 14 marzo 2025, è stata decretata la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune;
- in data 21/03/25, il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Comune, per il tramite della Prefettura di Trapani, giusta nota prot. n. 7377 del 22/03/2025;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., in data 26 marzo 2025, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Campobello di Mazara, provvedendo ad eleggere, ai sensi dell'art. 252, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. il Presidente;
- con deliberazione n. 2 del 1° aprile 2025 di questo Organo straordinario di liquidazione è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell' Ente;
- con deliberazione n. 5 del 21 maggio 2025 di questo Organo straordinario di liquidazione si è proceduto alla proroga di giorni trenta, decorrenti dalla data di scadenza dei termini di cui all'avviso già pubblicato, e quindi sino al 30 giugno 2025, i termini di presentazione delle istanze da parte di chiunque ritenga di averne diritto ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva.

Visti:

- gli artt. 254 e 255 del D.lgs.n.267/2000 e ss. mm. e ii. disciplinanti la rilevazione della massa passiva e l'accertamento della massa attiva da parte dell'Organo straordinario di liquidazione;
- l'art. 258 del D.lgs.n.267/2000 e ss. mm. e ii. il quale disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti e in particolare il comma 1 che statuisce *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissesato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2"*;
- l'art. 258 comma 2 del D.lgs.n.267/2000 e ss. mm. e ii., in combinato disposto con l'art. 119 della Costituzione - il quale non consente l'assunzione del mutuo richiamato dall'art. 255 del citato decreto legislativo - nonché con la legge costituzionale n. 3/2001 - che prevede che lo Stato non possa più concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale -, per effetto del quale tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite dall'Ente in ambito comunale;
- l'art. 258 comma 3 del D.lgs.n.267/2000 e ss. mm. e ii il quale statuisce *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*.

Tenuto conto che:

- il ricorso alla citata procedura è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario degli enti locali dissesati, come peraltro si rileva dalla deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali, ove si specifica che *"... la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva,*




l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";


- dalla deliberazione della stessa Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2009/IADC sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che "... *la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL ... E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ...*";
- dalle analisi svolte dal Ministero dell'Interno ove si afferma che "*Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ...*"; (cfr. Ministero dell'Interno - Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo - aprile 2010 - pag. 32).

Richiamata:

- la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 avente ad oggetto: "Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che, con riguardo alla procedura semplificata", recita: "*Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione straordinaria, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita*" (cfr. paragrafo 5.3); "*Affinché la procedura semplificata possa avere avvio è necessario che l'organo della liquidazione formi una massa passiva provvisoria sulla base delle pretese avanzate dai creditori nei termini stabiliti dall'organo stesso. Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito. Definita la massa passiva provvisoria l'organo della liquidazione può proporre all'ente l'adozione della procedura semplificata"*{ cfr. paragrafo 5.3.1).

Atteso che:

- la sopra descritta procedura, con la definizione transattiva dei debiti, oltre a consentire un notevole risparmio di spesa, da un lato permette ai creditori di riscuotere con immediatezza i propri crediti e dall'altro solleva il Comune dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie; inoltre con riguardo ai creditori che accettano la proposta di transazione questi rinunceranno ad ogni altra pretesa nei confronti dell'Ente eliminando così il rischio che il relativo patrimonio e in particolare i futuri bilanci, vengano gravati dagli oneri finanziari conseguenti alle richieste dei creditori rimasti insoddisfatti dalla definizione del dissesto mediante procedura ordinaria;
- che, dopo il rendiconto finale della liquidazione, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno comunque agire nei confronti del Comune una volta ritornato in bonis, come da ultimo confermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia 24.10.2022, n.219
- che diversamente, in caso di mancata adesione da parte della Giunta Comunale, la procedura semplificata non è attivabile e l'Organo straordinario di liquidazione dovrà provvedere, nell'ambito della procedura ordinaria, alla formazione del piano di rilevazione con la conseguenza che i debiti dovranno



essere valutati nella loro integrità, ossia sorte capitale nonché oneri accessori maturati sino alla data della deliberazione di dichiarazione del dissesto.

Tenuto conto altresì che:

- allo stato degli atti, l'importo di tutti i debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute sino ad oggi (n. 108 istanze) in istruttoria è quantificato in complessivi € 10.855.910,28, di cui € 8.798.173,06 in sorte capitale e € 2.057.737,22 in interessi e altri oneri accessori;
- dalle risultanze rilevabili nella delibera del Consiglio comunale n. 80 del 6 dicembre 2024 di dichiarazione del dissesto finanziario si evidenzia una quantificazione di debiti fuori bilancio rientranti nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione di importo pari a € 3.870.892,67 la maggior parte dei quali compresi nelle citate istanze di ammissione alla massa passiva;
- dalle comunicazioni ricevute dagli Uffici redatte sulla base degli atti e dei documenti contabili dell'Ente gli ulteriori debiti di bilancio rientranti nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione ammontano a € 2.273.956,47;
- dalle comunicazioni ricevute dagli Uffici redatte sulla base degli atti e dei documenti contabili dell'Ente i residui attivi rientranti nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione ammontano a € 17.063.397,55, di cui € 8.694.616,66 per crediti di natura tributaria ed € 8.622.602,72 per crediti di altra natura, a cui va aggiunta una somma pari a € 20.478.608,30 per recupero di crediti di natura tributaria ancora attuali ma stralciati dal conto di bilancio;
- sulla scorta delle comunicazioni acquisite rilevata la consistente difficoltà di esazione dei crediti sopra riportati, le risorse dell'Ente, disponibili e/o acquisibili in tempi conciliabili con la procedura di liquidazione, oltre che con le legittime aspettative dei creditori, non appaiono, con tutta evidenza, sufficienti a onorare per intero l'ammontare dei debiti sin qui emersi.

Ritenuto:

- per tutto quanto sopra rappresentato proporre all'organo di amministrazione attiva l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm. e ii., affinché con deliberazione della giunta municipale, da adottare entro 30 giorni, l'ente si determini ad aderire alla proposta impegnandosi, in caso positivo a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, utilizzando a tal fine come previsto dall'articolo 255, comma 1 del citato decreto legislativo, qualora l'entità delle somme rimosse o eventualmente riconosciute da Stato/Regione non dovessero essere sufficienti, anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008.

Considerato che:

- nell'ipotesi di mancata adesione alla procedura semplificata l'Organo straordinario di liquidazione dovrà proseguire l'attività adottando la c.d. procedura ordinaria, disciplinata dall'art.256 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm. e ii., che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione entro 5 giorni dall'approvazione dello stesso, da compiere entro 180 giorni dalla data di insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'Organo straordinario di liquidazione predisporre il piano di estinzione delle passività e dopo la sua approvazione da parte del



Ministero dell'Interno procede all'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. La parte debitoria non estinta per mezzo delle transazioni con i creditori dovrà necessariamente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali.

Tenuto conto che:

- in caso di adesione della Giunta Comunale alla presente proposta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione, saranno fissati dall'Organo straordinario di liquidazione i criteri per la formulazione delle proposte di transazione.

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 24.08.1993 n.378 e ss.mm.ii;

per quanto in premessa riportato e ad unanimità di voti espressi in forma palese dai presenti,

DELIBERA

- di avanzare richiesta alla Giunta Comunale di adesione alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm. e ii., da esplicitare mediante l'adozione di una deliberazione, da adottare entro 30 giorni dalla presente decisione, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
- di impegnare la Giunta municipale, in caso di adesione, ad assumere in seno alla deliberazione l'obbligo di mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione tutte le risorse finanziarie necessarie all'estinzione dei debiti ammessi alla massa passiva, ivi compresi ulteriori debiti allo stato attuale non inclusi, che potrebbero essere ricompresi nella massa passiva, nonché i debiti riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004 che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31/12/2022, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm. e ii.;
- di riservarsi di comunicare all'Ente l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultima ultimata la rilevazione dei debiti in corso;
- di adottare, in caso di adesione da parte dell'Amministrazione alla procedura semplificata, un ulteriore atto con cui determinare i criteri e le norme procedurali di cui all'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm. e ii.;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378;
- di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio di supporto della OSL, per la notifica:
 - al Sig. Sindaco di Campobello di Mazara;
 - al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale Ufficio I - Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati;
 - al Signor Prefetto di Trapani;
 - alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia;



- al Presidente del Consiglio Comunale di Campobello di Mazara;
 - al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Campobello di Mazara;
 - al Segretario generale del Comune di Campobello di Mazara;
 - al Ragioniere generale del Comune di Campobello di Mazara;
- di disporre che la stessa sia pubblicata, sull'albo Pretorio *on line* del Comune di Campobello di Mazara, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata all'attività della presente Commissione Straordinaria e nella specifica sottosezione dedicata della sezione Amministrazione trasparente sempre del sito istituzionale dell'Ente.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante


Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Kathya Ziletti




La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Giuseppe Claudio Renda



Componente Dott. Lucio Guarino



Componente Dott. Fabio Martino Battista

